

**INVESTIMENTI “INDUSTRIA 4.0”:
COMUNICAZIONE AL MISE ENTRO IL 30/11/2021**

E' stato approvato Il “Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016”, che si può trovare sul sito del Ministero Sviluppo Economico ([clicca qui](#)).

La comunicazione deve essere spedita:

- per gli investimenti ricadenti nell'ambito dell'art. 1 co. da 1056 a 1058, L. 178/2020 **entro il 30.11.2021**;
- per gli investimenti ricadenti nell'ambito dell'art. 1, co. da 184 a 197, L. 160/2019 **entro il 31.12.2021**.

Il modello, firmato digitalmente, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all'indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it.

Comunicazione al Mise

Il modello si riferisce quindi sia gli investimenti effettuati in beni strumentali nuovi 4.0 di cui all'art. 1 co. 189 e 190 L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) sia a quelli di cui all'art. 1, co. 1056, 1057 e 1058, della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

Il modello comprende una Sezione A ove fornire le informazioni concernenti gli investimenti in beni strumentali materiali di cui all'Allegato A L. 232/2016 ed una Sezione B ove fornire le informazioni concernenti gli investimenti in beni strumentali immateriali di cui all'allegato B.

La comunicazione è richiesta per il monitoraggio dell'agevolazione: se non resa, non comporta la perdita del beneficio.

Riepilogo normativo

A fronte dell'acquisto di beni strumentali nuovi, l'art. 1, co. da 184 a 197, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha previsto il riconoscimento di tre crediti d'imposta in sostituzione dei precedenti super e iper ammortamento:

- bonus beni strumentali	ex super ammortamento
- bonus beni strumentali nuovi di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017	ex iper ammortamento
- bonus beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017	ex super ammortamento dei beni immateriali

L'agevolazione si riferisce agli investimenti effettuati nel **2020**, ovvero entro il 30 giugno 2021 qualora entro il 31 dicembre 2020 sia stato accettato dal venditore apposito ordine e siano stati pagati acconti almeno pari al 20% del costo del bene.

L'art. 1 co. da 1056 a 1058, L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha ampliato i termini e oggi possono essere agevolati anche gli investimenti nei beni strumentali effettuati nel periodo **16 novembre 2020 – 31 dicembre 2022**, ovvero 30 giugno 2023 qualora sia accettato l'ordine dal venditore e siano pagati acconti almeno pari al 20% del costo entro il 31 dicembre 2022.

Tali crediti:

- possono essere utilizzati in compensazione;
- non rilevano ai fini delle imposte sui redditi;
- non rilevano ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi;
- sono cumulabili con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi (nel limite della spesa sostenuta).

Aggiornato al 20 novembre 2021